



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI
REGOLAMENTO (C.E.) N. 1698/05 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
MISURA 112 – “Insediamento Giovani Agricoltori”
AVVIO DELLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E DI
PAGAMENTO

3. DESCRIZIONE DELLA MISURA

La misura prevede la corresponsione di un aiuto a giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, in qualità di capo azienda, ai sensi del P.S.R. 2007/2013 - Regione Abruzzo - redatto in attuazione dell'art. 22 del Reg. C.E. del Consiglio n. 1698/05 ed in attuazione del Reg. C.E. della Commissione n. 1974/06 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. OBIETTIVI

Il bando attua la misura 112 del PSR 2007/2013 Abruzzo, volta a sostenere il ricambio generazionale in agricoltura attraverso l'inserimento di giovani imprenditori, professionalmente qualificati. Inoltre, la misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi dell'Asse “competitività” attraverso il sostegno di investimenti aziendali all'interno di un progetto imprenditoriale strategicamente orientato al miglioramento del rendimento globale dell'azienda.

3. LOCALIZZAZIONE

La misura si applica su tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle aziende ricadenti nelle aree C e D come individuate nel PSR.

L'azienda è situata in zona C o D del PSR se almeno il 75% della S.A.U. e/o degli allevamenti ricade in tali territori e ricava dagli stessi almeno il 50% del R.L.A. calcolato secondo gli importi relativi ai R.L.S. di riferimento.

4. DEFINIZIONI

- a) Giovane agricoltore: maggiorenne che non ha ancora compiuto 40 anni di età al momento della presentazione della domanda di aiuto, cittadino di uno Stato Membro dell'U.E. e residente nella Regione Abruzzo.
- b) Primo insediamento: Subentro di un giovane agricoltore ad un precedente titolare nella conduzione di un'azienda agricola in qualità di capo azienda, ovvero costituzione di nuova azienda agricola su terreni di cui si è acquisita la piena proprietà, ovvero di cui sussiste un legittimo titolo di possesso per la durata dell'impegno decennale che assicura la permanenza in azienda (a partire dalla data di concessione individuale dell'aiuto), ovvero possessa in parte la piena proprietà ed in parte un legittimo titolo di possesso per la stessa durata dell'impegno. Il "primo" insediamento di un giovane agricoltore è attestato dal possesso di partita IVA per l'esercizio di attività di conduzione di azienda agricola e di iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della competente Camera di Commercio, Artigianato ed Agricoltura, non antecedenti a 18 mesi dalla data di concessione individuale del sostegno.
- c) Conoscenze e competenze professionali: possesso di titoli di studio in materia di agricoltura (diploma di scuola media superiore o di un diploma assimilabile, ovvero del titolo conseguito presso istituti professionali di stato per l'agricoltura o ad essi equiparati o diploma di laurea in agraria o assimilabili), o aver frequentato almeno la scuola dell'obbligo ed in possesso di un'esperienza formativa per il rilascio della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per un minimo di 150 ore, attestata da Enti formatori ufficialmente riconosciuti dalla Regione) e/o esperienza lavorativa (minimo 3 anni coadiutore familiare o come operaio agricolo con la qualifica di "specializzato super")

5.BENEFICIARI

- 1. Giovani agricoltori, maggiorenni che non abbiano compiuto 40 anni alla data di presentazione della domanda, che si insediano in un'azienda agricola in qualità di capo-azienda e che risultino in possesso dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno della presente misura:
- 2. Cooperative e società agricole di conduzione di cui all'art. 2 del D.Leg.vo 99/2004 purché il legale rappresentante della società abbia i requisiti soggettivi del giovane agricoltore ed il capitale sociale sia posseduto per almeno il 50% da giovani imprenditori agricoli così come definiti all'art. 3 del predetto Decreto legislativo 99/2004 che non abbiano compiuto 40 anni all'atto della domanda. In tal

caso, l'aiuto è unico ed è corrisposto al Legale Rappresentante in nome e per conto della persona giuridica.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni richieste, al momento della presentazione della domanda, per accedere all'aiuto previsto dalla presente misura sono i seguenti:

1) Requisiti soggettivi:

Il richiedente deve avere i seguenti requisiti:

- a) maggiorenne di età inferiore a 40 anni al momento della domanda, considerando valide anche le istanze avanzate ai sensi della DGR n° 1035 del 29/10/2007;
- b) possesso di conoscenze e competenze professionali;
- c) si insedia in un'azienda agricola per la prima volta e in qualità di capo-azienda;

2) Requisiti oggettivi:

L'azienda individuata deve avere i seguenti requisiti:

- a) possedere, con riferimento alla situazione iniziale, caratteristiche di vitalità economica documentabili attraverso la dimostrazione della suscettività allo sviluppo, con il Piano Aziendale di Sviluppo, secondo i criteri di valutazione di cui alla tabella "*criteri di valutazione dei Piani di Sviluppo aziendale e relativi punteggi*" successivamente riportata; e comunque dimostrare un $RLA \geq 4$ UDE per le aziende ricadenti nelle aree C e D o ≥ 8 UDE per le altre aziende, con riferimento all'annata agraria precedente la presentazione della domanda;
- b) per aziende che gestiscono produzioni agricole regolamentate, dimostrare la regolarizzazione dei diritti di produzione;
- c) avere centro aziendale (sede legale ed operativa), almeno il 75% della SAT e della consistenza degli allevamenti, nella Regione Abruzzo dove, peraltro, devono risiedere i soggetti beneficiari; inoltre, nel caso degli allevamenti transumanti, l'imprenditore deve garantire almeno 6 mesi di permanenza degli animali nel territorio della Regione Abruzzo;
- d) rispettare i requisiti comunitari di cui al Reg. 1782/03.

3) I richiedenti devono rispettare i seguenti impegni:

- a) presentare contestualmente alla domanda di aiuto un Piano Aziendale di Sviluppo (PAS) che prevede un investimento minimo pari a € 10.000,00 e contenente i seguenti elementi:
 - descrizione della situazione iniziale dell'azienda (soggetto richiedente, localizzazione territoriale, dimensioni e caratteristiche geo-morfologiche dell'azienda, aspetti strutturali, aspetti occupazionali, risultati economici precedenti, eventuali attività commerciali);
 - descrizione degli obiettivi di sviluppo;

- descrizione degli interventi proposti per il raggiungimento degli obiettivi individuati anche utilizzando le seguenti misure del PSR 2007/2013: 111, 114 e 121 per le macroaree A, B1 e B2; 111, 114, 121 e 311 per le macroaree C e D;
- descrizione di ulteriori interventi utilizzando contributi diversi da quelli previsti dal PSR 2007/2013 e le eventuali connessioni con gli interventi del punto precedente;
- programma degli investimenti per il miglioramento delle strutture aziendali;
- descrizione delle esigenze formative e di consulenza;
- piano economico-finanziario;
- cronoprogramma della realizzazione degli interventi programmati, con scansione semestrale degli step;
- descrizione della situazione finale prevista con particolare riferimento agli aspetti economici aziendali, qualitativi delle produzioni ed ambientali, con obiettivo minimo di 6 UDE per le zone C e D e di 12 UDE per le zone A, B1 e B2 comunque non inferiore al livello economico di partenza qualora rispettivamente superiore a 6 e 12 UDE.

Il Piano coordina ed integra le diverse misure attivate nell'ambito del piano di sviluppo aziendale. Il rispetto del Piano viene valutato nei 5 anni a decorrere dalla data della adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

Durante il periodo di realizzazione (nel corso del primo triennio), potrà essere effettuata una rimodulazione del piano previa autorizzazione dell'autorità competente e nel rispetto degli obiettivi e dei limiti di spesa autorizzati alla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

Nel medesimo arco di tempo sarà effettuata almeno una valutazione intermedia nella quale viene esaminata la corrispondenza degli interventi con quanto previsto dal Piano e dal relativo cronoprogramma.

Alla conclusione della attuazione del Piano, la mancata corrispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato determinerà la revisione del sostegno accordato, fino al recupero totale delle provvidenze indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali,.

- b) assicurare la permanenza nell'azienda per almeno 10 anni dalla concessione e la conservazione di un assetto aziendale che dimostri un RLA almeno pari a quello raggiunto al termine del Piano di Sviluppo, calcolato secondo la tabella di cui all'allegato A, per tutta la durata dell'impegno;
- c) non presentare analoga istanza per la stessa tipologia di intervento, ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/05 o di eventuali ulteriori norme che disciplinano lo stesso tipo di aiuto;
- d) iscriversi all'INPS, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di concessione, in qualità di capo azienda o dimostrare l'avvenuta presentazione di richiesta di iscrizione, salvo buon fine;
- e) acquisire il titolo di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) entro i 36 mesi successivi alla data di concessione;

f) impegno a partecipare alla rete di contabilità RICA o a produrre documento equivalente conforme allo standard previsto dalla stessa rete.

I requisiti per il sostegno all'insediamento di giovani agricoltori dovranno essere soddisfatti nel momento della presentazione della domanda di sostegno. I requisiti di cui ai punti 1 b) e 2 d) possono essere raggiunti entro i 36 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concessione dell'aiuto, a condizione che tale esigenza sia rappresentata nel "Piano di sviluppo aziendale".

7. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Nel rispetto del Reg. n. 1698/05 e del Reg. di attuazione n. 1974/06 e successive modifiche ed integrazioni, e degli Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato in Agricoltura, sono escluse le istanze che prevedono:

- 1) insediamento di giovani agricoltori che al momento della domanda abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, considerando tuttavia valida la domanda di preadesione prodotta ai sensi della D.G.R. n. 1035 del 27/10/2007;
- 2) aiuti a giovani agricoltori che, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del trimestre entro il quale la domanda è stata presentata, risultino insediati da oltre 18 mesi. Si precisa che la conta dei trimestri decorre dal primo giorno utile per la presentazione delle domande;
- 3) subentro tra coniugi (salvo il caso di decesso del titolare o che questi sia riconosciuto, da Ente preposto, portatore di una invalidità permanente pari o superiore al 46% riconosciuta dalla specifica commissione della ASL);
- 4) insediamenti in aziende derivanti da frazionamenti di un'unità preesistente effettuati nei 36 mesi precedenti la presentazione della domanda, salvo casi di forza maggiore (eredità per decesso del titolare, esecuzione di espropri per pubblica utilità, sentenze);
- 5) sostituzione di precedente titolare, di età inferiore a 55 anni (salvi i casi di forza maggiore così come individuati dall'art. 47 del Reg.(CE) n. 1974/06, ove per "incapacità professionale di lunga durata" si intende il riconoscimento di invalidità permanente pari o superiore al 46% riconosciuta dalla specifica commissione della ASL, ed il caso di costituzione di nuova azienda per acquisto da proprietario/i non imprenditore/i agricolo/i);
- 6) insediamenti, per subentro a precedente titolare, senza che questi abbia cessato l'attività di imprenditore agricolo.

Le istanze carenti delle informazioni richieste nel modello di domanda (allegato B), saranno archiviate ed escluse dai benefici.

8. DISPONIBILITA' FINANZIARIA E RISERVA DEI FONDI

Le disponibilità finanziarie sono rappresentate dai fondi previsti nel piano finanziario del PSR, relativamente alla misura di che trattasi e condizionate dai tempi di erogazione dei fondi comunitario, nazionale e regionale.

9. INTENSITA' DELL'AIUTO

L'aiuto erogato per il primo insediamento di un giovane agricoltore, qualora riconosciuto, è pari ad un pagamento che oscilla da un minimo di 25.000 ad un massimo di 50.000 euro, calcolato secondo la tabella dei criteri di valutazione seguente e corrisposto in due soluzioni.

Criteri di valutazione dei Piani di sviluppo aziendale e relativi punteggi

<i>Obiettivi qualificanti dei PSA</i>		<i>Azioni</i>	<i>Note</i>	<i>Codice azione</i>	<i>Punteggio</i>
<i>A</i>	<i>Miglioramento condizioni di igiene del benessere degli animali</i>	<i>Ristrutturazioni con adozione di sistemi di allevamento migliorativo</i>		<i>a</i>	<i>3</i>
<i>B</i>	<i>Qualificazione produzioni</i>	<i>Introduzione di sistemi di certificazione volontari</i>	<i>ISO 9000, 14000, 22000; UNI 10939. 11020</i>	<i>b.1</i>	<i>3</i>
			<i>EUREPGAP, BRC, IFS</i>	<i>b.2</i>	<i>2</i>
		<i>Introduzione sistemi di qualità regolamentati</i>	<i>Biologico</i>	<i>b.3</i>	<i>4</i>
			<i>DOP, IGP, VQPRD</i>	<i>b.4</i>	<i>3</i>
<i>C</i>	<i>Innovazione tecnologica</i>	<i>Introduzione in azienda di tecnologie produttive innovative</i>		<i>c</i>	<i>3</i>
<i>D</i>	<i>Diversificazione attività aziendali</i>	<i>Significativa diversificazione dell'ordinamento produttivo</i>		<i>d.1</i>	<i>3</i>
			<i>Introduzione ex-novo di attività connesse prima non esercitate</i>	<i>Agriturismo</i>	<i>d.2</i>
		<i>Fattoria didattica</i>		<i>d.3</i>	<i>1</i>
		<i>Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili</i>		<i>d.4</i>	<i>5</i>

			<i>Servizi ambientali</i>	<i>d.5</i>	<i>3</i>
<i>E</i>	<i>Riconversione produttiva</i>	<i>Es. Az. Zootecnica latte > carne; specie > specie diversa; Az. Frutticola > altro, specie > specie diversa</i>		<i>e</i>	<i>5</i>
<i>F</i>	<i>Innovazione metodi marketing aziendale</i>	<i>Es. introduzione E-commerce; partecipazione a sistemi di vendita diretta, anche in forma integrata con altre aziende agricole</i>		<i>f</i>	<i>3</i>
<i>G</i>	<i>Miglioramento sostenibilità ambientale</i>	<i>Azioni per il risparmio idrico e/o energetico (escluse le voci per punteggio d.3) nel ciclo produttivo</i>		<i>g</i>	<i>2</i>
<i>H</i>	<i>Miglioramento condizioni di sicurezza sul lavoro</i>			<i>h</i>	<i>2</i>
<i>I</i>	<i>Dimensione economica del piano di investimenti (complessivo) presentato nel PSA</i>		<i>10.000 – 30.000 euro</i>	<i>i.1</i>	<i>5</i>
			<i>>30.000 fino a 60.000 euro</i>	<i>i.2</i>	<i>8</i>
			<i>> 60.000 euro</i>	<i>i.3</i>	<i>12</i>
<i>L</i>	<i>Accesso al credito</i>	<i>Per l'esecuzione del piano di investimenti previsto nel PSA (comprensivo di spese per acquisto di terreni)</i>	<i>Escluso il credito di esercizio (prestiti di conduzione sotto qualunque forma)</i>	<i>l</i>	<i>3</i>

A fine di differenziare l'applicazione della misura in funzione della territorializzazione del presente Piano, i punteggi acquisiti dalle aziende ricadenti nelle aree delle zone C e D (come definite nel capitolo 3 del PSR), secondo la tabella "criteri di valutazione dei piani di sviluppo aziendale e relativi punteggi" sopra riportata, saranno maggiorati del 15 %.

Con riferimento al punteggio ottenuto mediante l'applicazione dei criteri enunciati nella tabella precedente, il valore del premio sarà determinato sulla base della griglia indicata di seguito.

Punteggio (per punteggi inferiori al livello minimo indicato il premio non è attribuibile)	Valore premio (in euro)
< 3	0
<= 6	25.000
<= 10	30.000
<= 15	40.000
> 15	50.000

Il pagamento del contributo spettante, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al precedente par. 8, sarà erogato in due rate, di cui la prima all'atto della concessione e la seconda a metà percorso del PSA, e potrà essere corrisposto secondo le richieste di ciascun beneficiario con le seguenti modalità:

- *in conto capitale, fino ad un massimo di €. 40.000;*
- *in conto interessi, il cui valore capitalizzato non può essere superiore a €. 40.000;*
- *una combinazione delle due forme; in questo caso il premio globale ottenuto come sommatoria del contributo in conto capitale e del valore attualizzato del contributo in conto interesse, non può eccedere il valore di €. 50.000.*

10. CRITERI DI PRIORITA'

Nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate le richieste saranno istruite e determineranno una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri:

- 1) Titolo di studio del richiedente:
 - Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o equipollente – punti 7;
 - Diploma di Laurea in altre discipline – punti 5;
 - Diploma di scuola media superiore in materie agrarie o equipollenti – punti 5;
 - Diploma di scuola media superiore in altre materie – punti 3;
 - Diploma di scuola media inferiore – punti 1.
- 2) Dimensione economica dell'azienda:
 - Nelle macroaree C e D minimo 4 UDE (punti 1) + punti 1 per ogni UDE aggiuntiva fino ad un massimo di punti 10;
 - Nelle macroaree A, B1 e B2 minimo 8 UDE (punti 1) + punti 1 per ogni UDE aggiuntiva fino ad un massimo di punti 10.
- 3) In caso di parità, le domande corredate da un PSA che prevede il maggior numero di obiettivi qualificanti, così come sopraelencati nella tabella "Criteri di valutazione dei Piani di sviluppo

aziendale e relativi punteggi” - punti 1 per ogni obiettivo qualificante fino ad un massimo di punti 10;

- 4) In caso di ulteriore parità, determinata dall'applicazione dei suddetti criteri di selezione, avranno priorità le domande presentate da richiedenti con minore età anagrafica.

11. COERENZA ED INTERRELAZIONI CON ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO PUBBLICO

In relazione all'esigenza di corredare la domanda dell'aiuto per il primo insediamento con un piano per lo sviluppo dell'attività agricola (cfr. criteri di ammissibilità della presente misura), laddove il piano faccia riferimento all'utilizzo di altre misure del PSR 2007/2013 Abruzzo, il giovane agricoltore avrà facoltà di presentare, contestualmente, un'unica domanda di aiuto (Pacchetto giovani) corredata da tutti gli elementi e le informazioni occorrenti per supportare la relativa istruttoria (ai sensi dei relativi bandi emanati dalla Regione). In caso di sussistenza delle condizioni di accesso, ciò consentirà al giovane agricoltore di accedere simultaneamente al sostegno della presente misura e delle altre misure correlate, sulla base dei contenuti del Piano di Sviluppo Aziendale.

In particolare, le misure del PSR che potranno essere correlate al primo insediamento sono:

A) Per i beneficiari ricadenti nelle macro-aree A (Aree urbane), B1 (Collina litoranea) e B2 (Altopiano del Fucino) (secondo la suddivisione riportata nel capitolo 3 del PSR):

- Misura 111 “Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione”, Linea di Azione A) “Formazione”;
- Misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza”;
- Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”;

B) Per i beneficiari ricadenti nelle macro-aree C (Collina interna) e D (Area montana) (secondo la suddivisione riportata nel capitolo 3 del PSR):

- Misura 111 “Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione”, Linea di Azione A) “Formazione”;
- Misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza”;
- Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”;
- Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole”.

Qualora il premio non risulti concedibile a seguito del mancato finanziamento (anche parziale) di detti investimenti, il titolare della domanda di aiuto per il premio al primo insediamento avrà facoltà di revisione del proprio piano di sviluppo per adeguarlo alle circostanze.

12. PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO E DOMANDE DI PAGAMENTO

Come previsto dalla normativa comunitaria (Reg. 1975/2006), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti a cui si riferiscono (eccezione per le domande di preadesione) e determinano un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione dell'aiuto a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto e della realizzazione degli investimenti previsti dalla domanda o del pagamento dell'anticipo previsto dal PSR per le misure inserite nell'eventuale pacchetto.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile.

13. COSTITUZIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. del 01/12/1999 n. 503 conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

14. PROCEDURE

1^ FASE: PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Questa fase comprende i seguenti punti operativi:

- A. Domanda di aiuto con allegato Piano di Sviluppo Aziendale;
- B. Presentazione delle domande e documentazione;
- C. Acquisizione delle domande ed Assegnazione per la valutazione di ammissibilità; (S.I.P.A.)
- D. Valutazione, Proposta di ammissibilità, Attribuzione punteggio e Predisposizione elenchi provinciali, per tutte le misure previste dalla domanda di aiuto (pacchetto); (S.I.P.A.)
- E. Predisposizione ed approvazione graduatoria unica regionale delle domande ammissibili, Individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento e Predisposizione ed approvazione dell'elenco di quelli non ammissibili; (S.I.S.)
- F. Concessione contributi e Tempi di esecuzione dei lavori; (S.I.P.A.)
- G. Gestione finanziaria e Monitoraggio; (S.I.S.)

PUNTO A - Domanda di aiuto

Le domande di aiuto costituiscono richiesta di adesione alla/e misura/e del P.S.R. cui fa seguito la verifica della ammissibilità in relazione ai requisiti di accesso e priorità previsti e alla dotazione finanziaria.

Le domande vanno, su incarico della ditta, compilate attingendo le informazioni (in sola lettura) dal fascicolo aziendale per tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale S.I.A.N.

PUNTO B - Presentazione domande e documentazione

La data di ricezione delle domande è quella dell'inoltro tramite il portale S.I.A.N. all'A.G.E.A.

Le domande, in formato cartaceo e con la documentazione richiesta, vanno inoltrate al S.I.P.A. competente per territorio con raccomandata con ricevuta di ritorno o presentate direttamente al S.I.P.A. entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inoltro tramite il portale S.I.A.N.

Le richieste di finanziamento dovranno essere corredate, pena la decadenza della loro validità, da tutta la seguente documentazione (in copia unica):

- 1) Copia della domanda trasmessa all'A.G.E.A. in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
- 2) Indice dei documenti trasmessi;

- 3) Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.) che dimostri il miglioramento del rendimento globale dell'azienda a seguito degli interventi proposti che ponga in evidenza la necessità degli investimenti da realizzare;
- 4) Scheda di validazione del fascicolo aziendale (D.P.R. del 01/12/1999 n. 503);
- 5) Certificato della C.C.I.A.A. attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo di nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/65 n. 575 e successive modifiche e integrazione);
- 6) Partita IVA;
- 7) Per gli interventi a carico di misure diverse dalla 112 e previste nel pacchetto, questi vanno inseriti in progetti, distinti per singola misura, che rispettino quanto stabilito dai relativi bandi di misura regionali vigenti.

PUNTO C - Acquisizione delle domande e Assegnazione per la valutazione di ammissibilità

- Protocollo delle pratiche pervenute presso i Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (S.I.P.A.) e assegnazione delle richieste pervenute nel trimestre precedente per la valutazione di ammissibilità;
- Riscontro delle domande inoltrate tramite il portale S.I.A.N. ed esclusione delle istanze trasmesse o presentate dopo i previsti 5 giorni lavorativi;
- Comunicazione dei dati di monitoraggio fisico e finanziario al Servizio Interventi Strutturali della Direzione Agricoltura entro 15 giorni dalla fine del terzo mese di ricezione.

PUNTO D - Valutazione e proposta di ammissibilità, Attribuzione punteggio e Predisposizione elenchi provinciali

- Presso ogni S.I.P.A. si procederà all'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande presentate;
- L'istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con la redazione di un elenco provinciale delle domande ammissibili a finanziamento e con la redazione di un elenco di quelle non ammissibili a finanziamento con le motivazioni di esclusione;
- Ogni domanda ammissibile viene posizionata negli elenchi delle diverse misure presenti nel Pacchetto, tenendo conto dei punteggi attribuibili ai singoli interventi con l'indicazione degli importi progettuali ammissibili, della percentuale contributiva e del contributo concedibile;

PUNTO E - Predisposizione ed approvazione graduatoria unica regionale delle domande ammissibili, Individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento e Predisposizione ed approvazione dell'elenco di quelli non ammissibili

Il Servizio Interventi Strutturali (S.I.S.), successivamente alla ricezione delle determinazioni dei S.I.P.A. di approvazione degli elenchi provinciali, redigerà la graduatoria unica regionale delle ditte ammissibili a finanziamento e predisporrà l'elenco regionale dei progetti non ammissibili a finanziamento con le relative motivazioni.

Il S.I.S. con Determinazione Dirigenziale (D.D.) procederà all'approvazione della graduatoria unica regionale delle ditte ammissibili agli aiuti previsti dalla misura 112 e dell'elenco regionale dei progetti non ammissibili.

Con lo stesso provvedimento il S.I.S., sulla base della graduatoria unica regionale, approverà l'impegno finanziario con l'individuazione delle ditte da istruire per la concessione tenendo conto della disponibilità finanziaria assegnata alla Misura.

Il S.I.S. invierà la determinazione ai S.I.P.A. per la concessione dei singoli provvedimenti e al B.U.R.A. per la pubblicazione a valere quale notifica per le ditte inserite in graduatorie, per quelle con impegno finanziario e per quelle escluse.

In modo analogo procederanno gli altri Servizi della Direzione Agricoltura per l'inserimento degli interventi riferiti alle misure inserite nel Pacchetto, diverse dalla 112, nelle graduatorie di ammissibilità o esclusione di rispettiva competenza.

Le ditte inserite negli elenchi regionali dei progetti non ammissibili a finanziamento possono ripresentare nuova domanda di finanziamento con l'integrazione della documentazione carente a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dei suddetti elenchi sul B.U.R.A.;

Le eventuali economie derivanti da minori spese rispetto agli impegni effettuati, da rinunce o revoche da parte dei S.I.P.A., nel periodo cui si riferisce il presente bando, verranno utilizzate nell'ambito della graduatoria predisposta nel trimestre successivo.

PUNTO F - Concessione Contributi e Tempi di Esecuzione dei Lavori

Alla concessione degli aiuti alle domande finanziate, con l'indicazione degli importi ammessi, provvederanno i S.I.P.A. con Determinazione Dirigenziale (D.D.).

Per le eventuali altre misure del Pacchetto, diverse dalla 112, i SIPA seguiranno le procedure di notifica e conseguenti previste dai bandi vigenti per le medesime misure.

PUNTO G - Gestione Finanziaria e Monitoraggio

Il S.I.S. provvederà alla gestione finanziaria delle risorse assegnate alla Misura dal P.S.R. e al monitoraggio della misura stessa.

2^ FASE: PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

I beneficiari della Misura 112 possono, successivamente alla concessione, richiedere il pagamento dell'aiuto secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 9.

Per gli aiuti eventualmente ricevuti per altre misure previste dal Pacchetto si procederà come previsto nei rispettivi bandi di riferimento

15 MODULISTICA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con successivi provvedimenti il Dirigente competente per la misura oggetto del presente bando definirà, previa verifica della copertura finanziaria, i termini di presentazione delle domande di aiuto, la modulistica per la presentazione delle istanze da parte dei beneficiari, nonché l'emanazione di ulteriori specifiche disposizioni organizzative e procedurali necessarie per consentire un efficace svolgimento dei procedimenti attuativi delle diverse misure

16. CONTROLLI, VERIFICHE E REVOCHE

E' fatto obbligo ai beneficiari degli aiuti:

- 1) di consentire ai funzionari della Regione Abruzzo, degli Organismi di controllo dello Stato e dell'Unione Europea, nonché ai tecnici da questi incaricati, l'accesso in azienda per il controllo o la verifica degli impegni assunti.
- 2) di non recedere dalla conduzione dell'azienda in cui si insediano per almeno 10 anni dalla data di concessione dei benefici, pena la restituzione dei fondi percepiti, con la rivalutazione e gli interessi a tasso legale nel frattempo maturati, salvo maggiori oneri previsti da norme Comunitarie, Nazionali e Regionali.
- 3) di fornire i dati richiesti dagli Uffici della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione e Pesca per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.

In particolare i controlli in loco, ai sensi del Reg. CE 1975/06, saranno effettuati dagli Uffici del Servizio Piani e Programmi Integrati (S.P.P.I.) e saranno eseguiti a livello provinciale su un campione di almeno il 5% dei beneficiari.

Il campione sarà individuato dal Servizio Interventi Strutturali, sulla base di criteri stabiliti dall'Organismo Pagatore ed integrati con eventuali criteri aggiuntivi individuati dell'Autorità di Gestione;

I controlli in loco saranno espletati prima dell'autorizzazione del pagamento.

17 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei contributi pubblici previsti dal PSR si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. Si fa espressa riserva di modificare il presente bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni e per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti;

18. SANZIONI

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, si demanda alla normativa nazionale vigente in materia di sanzioni di cui si riportano qui di seguito i principali aspetti.

- In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 “Principio di specialità” le sanzioni applicabili al Programma Sviluppo Rurale 2007/2013 sono quelle previste dalla Legge 898/86;
- In base alla Legge 898/86 il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale;
- L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEASR per importi superiori a 51,65 Euro;
- In base al combinato disposto dell'art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/81 e dell'art. 4, comma 1 della Legge 898/86 le sanzioni amministrative, fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, si applicano solo in presenza di false dichiarazioni e quindi ai casi di cui ai punti 1.1.a e 1.2.a del capitolo 1 del capo I;
- L'autorità competente a determinare l'entità della sanzione amministrativa è, come previsto dall'articolo 4 comma c della Legge 898/86 il Presidente della Giunta Regionale o funzionario da lui delegato;
- La procedura che l'organismo incaricato dei controlli deve seguire per richiedere l'emissione della sanzione amministrativa prevede:
 - la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
 - la compilazione del verbale di accertamento e trasgressione;
 - la notifica del verbale di contestazione all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all'estero);
 - il contestuale invio alla autorità competente di cui al precedente punto 6 del verbale di accertamento e trasgressione, accompagnato dal rapporto prescritto dall'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche;
 - le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori ad Euro 51,65.

Per importi indebitamente percepiti superiori ad € 4.000,00, oltre alle sanzioni amministrative, l'organismo incaricato del controllo dovrà inviare il suddetto verbale di accertamento e trasgressione anche all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio di azione penale.

Se nel corso dei controlli si verificano condizioni di difformità tra le dichiarazioni presentate sulle richieste di ammissione al sostegno e lo stato di fatto dell'azienda, si applica quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.